

**Ordinanza  
sull'organizzazione di esecuzione  
dell'approvvigionamento economico del Paese  
nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica  
(OEIE)**

del 10 dicembre 2010 (Stato 1° gennaio 2013)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 52 e 55 della legge dell'8 ottobre 1982<sup>1</sup> sull'approvvigionamento economico del Paese;

visto l'articolo 15 capoverso 1 della legge del 23 marzo 2007<sup>2</sup> sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),

*ordina:*

**Art. 1**           Compiti dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere

<sup>1</sup> L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) attua nell'ambito della produzione, dell'acquisto, del trasporto, della distribuzione e del consumo di elettricità i preparativi necessari all'esecuzione di provvedimenti inerenti all'approvvigionamento economico del Paese in caso di grave penuria di energia elettrica dovuta a perturbazioni del mercato.

<sup>2</sup> Essa coordina i compiti delle aziende elettriche e istruisce i loro organi. A livello organizzativo tiene conto delle condizioni regionali e tecniche nonché della posizione della società nazionale di rete.

<sup>3</sup> Essa è subordinata al delegato all'approvvigionamento economico del Paese (Delegato).

**Art. 2**           Compiti del settore energia

Il settore energia rappresenta il Delegato nella fase di preparazione dei provvedimenti.

**Art. 3**           Coinvolgimento dei membri

<sup>1</sup> Per l'esecuzione dei provvedimenti l'AES fa capo ai propri membri. Questi agiscono in nome suo e secondo le sue istruzioni.

<sup>2</sup> I non membri possono subordinarsi volontariamente all'organizzazione di esecuzione dell'AES. In tal caso sono trattati al pari dei membri.

RU 2011 3

<sup>1</sup> RS 531

<sup>2</sup> RS 734.7

**Art. 4** Collaborazione con la protezione della popolazione

In caso di grave penuria di energia elettrica dovuta a perturbazioni del mercato il settore energia e l'AES collaborano con la protezione della popolazione. Essi preparano i provvedimenti necessari a tal fine.

**Art. 5** Indennizzi

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca<sup>3</sup> stabilisce l'indennizzo dell'AES.

<sup>2</sup> I costi sostenuti dalle singole aziende per la preparazione e l'esecuzione di provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 sono considerati costi di rete computabili ai sensi dell'articolo 15 LAEI.

<sup>3</sup> La responsabilità della vigilanza sui costi di cui al capoverso 2 spetta alla Commissione federale dell'energia elettrica.

**Art. 6** Esecuzione

Il Delegato e l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese sono incaricati dell'esecuzione dei provvedimenti e della vigilanza.

**Art. 7** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 17 febbraio 1993<sup>4</sup> sull'organizzazione di esecuzione dell'approvvigionamento economico del Paese nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica è abrogata.

**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2011.

<sup>3</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

<sup>4</sup> [RU 1993 857, 2003 2167 all. n. 2]